

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	235

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	219
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione</i> ) .....	220
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	248

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	221
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	250
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	222
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	227

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. COM(2011)650 def. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
---	-----

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Legge comunitaria 2012.**  
**C. 4925 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda in primo luogo che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora provveduto a calendarizzare l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2012, ed auspica che si possa invece pervenire quanto prima al suo esame da parte dell'Aula.

Nella seduta odierna si procederà, in ogni caso, all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, votando quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Avverte che su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente alla XIV Commissione, si sono espresse le Commissioni di merito, e che la XIV Commissione prenderà in esame unicamente gli emendamenti e articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di settore hanno dato parere favorevole. Tali emendamenti e articoli aggiuntivi saranno pertanto posti in votazione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala in particolare che la II Commissione Giustizia ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.017 Pini e

che la X Commissione Attività produttive ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.03 Mazzocchi, Razzi.

Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Da conto delle sostituzioni ed invita il relatore, quindi il Governo, a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che recepisce, tra l'altro, una condizione formulata dalla V Commissione Bilancio, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 Porcino, che risulterebbe in ogni caso assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.2.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore. Ritira quindi il proprio emendamento 1.1, assorbito dal precedente.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, volto ad affrontare il tema del *gold plating*. L'emendamento è peraltro conforme ad una osservazione del Comitato per la legislazione e ad una condizione della X Commissione Attività produttive.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, invitando il relatore a valutare l'utilità di inserire, alla fine del primo periodo della lettera *i*), un richiamo alla conformità ai Trattati europei.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, condivide l'osservazione del Ministro e riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso indicato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, purché riformulato nel senso di sostituire il comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* con il seguente: « Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese di cui al comma 1 sia coerente con i pareri di cui al comma 3. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi ai pareri di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta ».

Nella versione dei proponenti, il comma 4 impone al Governo di pronunciarsi contro il progetto di atto o l'accordo in caso di parere contrario delle competenti Commissioni parlamentari. Un vincolo così stringente e perentorio non appare tuttavia compatibile con le difficoltà di conduzione dei negoziati in materia, che si sono spesso svolti in tempi rapidissimi e con continue evoluzioni dell'ambito e dei termini delle trattative e che hanno pesanti ricadute sui mercati finanziari. La riformulazione proposta ribadisce espressamente che la posizione negoziale del Governo deve essere coerente con i pareri parlamentari ma stabilisce che il Governo stesso possa discostarsene, in ragione dell'andamento del negoziato, fornendo le appropriate motivazioni della diversa posizione assunta. Tale riformulazione ha anche il vantaggio di rispondere all'impostazione sottesa alla norma generale sulla attuazione da parte del Governo degli atti di indirizzo delle Camere di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005 (riprodotta anche nel testo di riforma all'esame del Senato).

Marco MAGGIONI (LNP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, valuta non condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che pertanto non accoglie.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, alla luce della posizione assunta dall'onorevole Maggioni, presenta un nuovo articolo aggiuntivo 4.02 a sua firma, che riproduce i contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01 modificandoli al comma 4 come testé illustrato. Esprime, conseguentemente parere contrario sull'emendamento 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI precisa innanzitutto che la legislazione tedesca, richiamata nelle motivazioni della proposta emendativa 4.01, prevede un parere vincolante del *Bundestag* solo nei casi in cui vi siano nuove cessioni di sovranità o si incida sull'ordine costituzionale delle competenze. L'articolo aggiuntivo in questione appare invece di portata assai più vasta. Ricorda peraltro che nel caso del *Fiscal compact*, il Governo tedesco ha, di propria iniziativa, chiesto al Parlamento di pronunciarsi prima dell'adesione al Trattato, senza che vi fosse in tal senso alcun obbligo legislativo.

In ogni caso, ove vi sia da parte del Parlamento l'esigenza di intervenire nel senso indicato dall'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore sarà posto per primo in votazione, e che si passerà alla votazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni, solo ove la proposta emendativa del relatore fosse respinta.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, che rende non vincolante il parere delle Commissioni parlamentari e pone in capo al Governo un mero obbligo di motivazione delle decisioni assunte.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 4.02 proposto dal relatore rafforzi invece la relazione tra Parlamento e Governo e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide a sua volta la proposta emendativa presentata testé dall'onorevole Gozi, che garantisce maggiore libertà decisionale all'Esecutivo, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, risultando conseguentemente parzialmente assorbito e parzialmente precluso, con riferimento al comma 4, l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, che in ogni caso sarebbe assorbito dall'approvazione del 6.2, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul-

l'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 a sua firma.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone ed esprime invece un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.1 del relatore, e l'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.**

**Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri e osserva che la proposta di

parere che intende formulare dovrebbe recare innanzitutto una condizione, con la quale, preso atto dei profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, si invita la Commissione di merito a introdurre nel testo un nuovo articolo che preveda che le disposizioni recate dal provvedimento sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Riterrebbe altresì opportuno formulare una osservazione con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3, che introduce l'obbligatorietà del limite minimo del 20 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta, e rispetto alla quale potrebbero esservi contestazioni da parte della Commissione europea. A questo proposito, ove la Commissione Agricoltura ritenga preferibile – avendo quale obiettivo il miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana – prevedere un contenuto minimo di frutta naturale pari al 20 anziché al 12 per cento, si potrebbe rendere facoltativa la possibilità di aumentare tale percentuale. Una percentuale pari al 20 per cento di frutta diverrebbe tuttavia condizione necessaria per potersi fregiare del logo nazionale di cui all'articolo 6, lasciando in tal modo al mercato e ai consumatori la facoltà di scegliere tra i diversi prodotti.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come il provvedimento sia di particolare complessità e delicatezza e meriti adeguato approfondimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione Agricoltura intenderebbe procedere in sede legislativa.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide le considerazioni del presidente Pescante e ritiene opportuna una più attenta istruttoria della materia. Sebbene, a prima vista, le disposizioni recate dal provvedimento sembrano conformi al buon senso, nell'intento di valorizzare la produzione nazio-



nale di frutta, esse devono tuttavia essere contenute con le esigenze di mercato, lasciando libero il consumatore di scegliere le bevande che preferisce consumare. Inoltre si devono fare i conti, in ogni caso, con la normativa dell'Unione europea, che come è ormai noto, svantaggia la produzione tipica del nostro Paese a favore delle produzioni di massa.

Enrico FARINONE (PD) ritiene anch'egli opportuno svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni emerse, rinviando l'approvazione del parere ad una successiva seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

##### **C. 3900, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ad integrazione della relazione sui contenuti del provvedimento svolta nella seduta di ieri dal presidente Pescante, richiama l'attenzione dei colleghi su due disposizioni recate dal provvedimento, meritevoli di approfondimento in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

La prima è quella recata dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento, che stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali ». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inol-

tre che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati ». Osserva che tale ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009, e che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito. Segnala in proposito, d'altro canto, che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali.

La seconda disposizione che sottopone alla valutazione dei colleghi è quella contenuta nell'articolo 16, al comma 4, dove si prevede che « l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo ». Evidenzia che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato

prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Segnala che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che «l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro. Il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe pertanto escludere la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

Sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto del fatto che i numerosi emendamenti presentati presso la Commissione Giustizia non sembrano intervenire sui profili critici evidenziati, riterrebbe opportuno esprimersi già nella seduta odierna, salvo riconvocarsi nel caso in cui le modifiche approvate dalla Commissione di merito investissero profili di particolare rilievo per la XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) concorda con la proposta avanzata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire al relatore di predisporre la bozza di parere, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.**

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, con particolare riferimento alla condizione espressa.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, riservandosi un approfondimento del provvedimento sia presso la Commissione di merito che in Assemblea.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

**Atto n. 454.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Gottardo aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Enrico FARINONE (PD) valuta la proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che nel novembre 2008, a seguito della crisi finanziaria 2007-2008, la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti (cosiddetto gruppo «de Larosière») di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Nella relazione finale (febbraio 2009) il gruppo ha raccomandato una riforma di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario dell'Unione, al fine di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future, consigliando di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha fatto propri i contenuti della relazione de Larosière invitando la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità d'azione del SEVIF nelle situazioni di crisi. Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

Le autorità sono: l'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), in italiano AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali); l'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), in italiano AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); l'EBA (*European Banking Authority*), in italiano ABE (Autorità bancaria europea), che ha acquisito i compiti e le responsabilità in precedenza affidati al CEBS – *Committee of European Banking Supervisors*.

Esse compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il citato Sistema europeo delle autorità di vigilanza finan-



ziaria (SEVIF). I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, hanno altresì istituito il Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. I suddetti regolamenti dispongono che nei settori di pertinenza le AEV possano elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti). La direttiva individua una prima serie di tali settori – senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro – per creare un *corpus* normativo armonizzato che non complichino la regolamentazione vigente e faccia salve le competenze attribuite agli Stati membri. I progetti di norme tecniche così elaborati sono sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV. Entro il 10 gennaio 2014 la Commissione dovrà sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.

Con la direttiva 2010/78/UE (cosiddetta Omnibus) – cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione – si interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell'attività delle Autorità europee di vigilanza (AEV). La direttiva intende – in sintesi – migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale; proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori; tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale e salvaguardare le finanze pubbliche; rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Essa ha introdotto una prima serie di modifiche agli atti normativi comunitari che regolamentano il settore mobiliare, bancario e assicurativo allo scopo di definire l'ambito di applicazione dei poteri delle nuove autorità europee e assicurare il regolare funziona-

mento delle stesse nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

Il termine per il recepimento della direttiva (articolo 13) era fissato al 31 dicembre 2011. Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha pertanto inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.

Con l'articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) il legislatore ha delegato il Governo a recepire la suddetta direttiva 2010/78/UE. L'articolo enuncia i principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui: l'obbligo di tener conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l'esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

Inoltre, l'articolo 15 specifica che, nell'esercizio della delega, si tenga conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avva-

lendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Con riferimento allo schema di decreto in esame, ricordo che l'articolo 1 intende novellare il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). In particolare si inseriscono, mediante una modifica all'articolo 1 del TUB gli opportuni riferimenti al SEVIF e alle citate Autorità europee, nonché al Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. La relazione illustrativa precisa che, con la modifica apportata dal successivo comma 2 si intende adeguare l'articolo 4, comma 3, del TUB per adeguarne il disposto a quanto prevede la legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), che affida alla competenza del direttorio della Banca d'Italia gli atti aventi rilevanza esterna precedentemente emanati dal Governatore, salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sulle competenze interne degli organi della Banca d'Italia, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'attuale articolo 6 del TUB, allo scopo di aggiornare e disciplinare in dettaglio le modalità di integrazione dell'attività delle autorità creditizie con il nuovo sistema del SEVIF. In particolare, rispetto alla vigente norma – che impone alle autorità creditizie di esercitano i propri poteri in armonia con le disposizioni europee, di applicare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e di provvedere in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria – si esplicita l'appartenenza della Banca d'Italia al SEVIF, in qualità di autorità di vigilanza; inoltre, si autorizza l'Autorità – secondo casi e modi previsti dalle disposizioni dell'Unione – a sottoscrivere accordi con l'ABE e le altre autorità degli Stati membri, anche in relazione al riparto dei compiti e la delega di funzioni. È previsto il ricorso all'ABE

secondo la citata disposizione in materia di controversie con altre autorità in situazioni transfrontaliere.

Il comma 4 apporta modifiche di carattere sostanziale e formale all'articolo 7 del TUB in materia di collaborazione tra autorità. In particolare, si segnala che la disposizione (lettera *a*) espunge il riferimento all'Ufficio Italiano Cambi – UIC dal novero delle autorità che collaborano tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni; ciò sembra legato al sopravvenuto assorbimento dell'UIC all'interno della struttura della Banca d'Italia.

Il comma 5 e il comma 6 modificano, rispettivamente, l'articolo 53, comma 2-*bis* e l'articolo 67, comma 2-*bis* del TUB, che disciplinano il potere della Banca d'Italia di dettare norme in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e del gruppo bancario. In particolare, sono integrate le norme procedurali relative all'adozione di decisioni in materia di autorizzazione all'uso di sistemi interni di misurazione di rischi da parte di banche o gruppi bancari sottoposti alla vigilanza di un'Autorità di altri stati membri: fermo restando che la decisione è di competenza della medesima autorità estera, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, si introduce un inciso che fa salva la possibilità di rinviare all'ABE la questione per attivare la specifica procedura di risoluzione di controversie.

Il comma 7 introduce l'ABE e il CERS quali destinatari degli obblighi informativi relativi alle situazioni di emergenze, potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario (italiano e di un altro Stato membro) riscontrate durante l'esercizio della vigilanza consolidata; a tal fine è modificato l'articolo 69, comma 1-*ter* del TUB.

L'articolo 2 intende novellare il Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998). Con una norma analoga al comma 1 dell'articolo 1 dello schema (dunque mediante una modifica all'articolo 1 del TUF, che reca le definizioni rilevanti), il comma 1 introduce gli oppor-

tuni riferimenti alle AEV. Analogamente, con le modifiche all'articolo 2 del TUF (comma 2) si intende dare conto del nuovo contesto europeo in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Si esplicita che la Banca d'Italia e la CONSOB sono parte del SEVIF, e che prendono parte alle attività che esso svolge. Si stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob devono tenere conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Inoltre, si prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF in materia di collaborazione tra autorità. Si espunge il riferimento all'UIC e viene previsto che la Banca d'Italia e la Consob collaborino con le AEV al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea. Viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 4, introducendo il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'AESFEM, nonché quello della c.d. *binding mediation* (vale a dire, di poteri di mediazione cogenti, da utilizzare tuttavia solo quale estremo rimedio in caso non si riesca a giungere ad un accordo fra le Autorità nazionali e nei limiti strettamente definiti dalla legislazione settoriale).

L'articolo 3 dello schema modifica il decreto legislativo n. 210 del 2001, che ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Il comma 1 introduce, tra le definizioni rilevanti, i riferimenti all'AESFEM e al CERS. Il comma 2 novella l'articolo 3, comma 6, del richiamato decreto legislativo 210/2001 al fine di recepire gli obblighi informativi nei confronti dell'AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia. Il comma 3 apporta le necessarie modifiche

(articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 210/2001) per recepire gli obblighi di notifica all'AESFEM dei sistemi italiani designati. Il comma 4 inserisce l'articolo 11-bis al D.Lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell'AESFEM previsti dalle norme europee.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha attuato nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. Con disposizioni analoghe a quanto osservato nei precedenti articoli, il comma 1 integra le definizioni del D.Lgs. n. 142/2005 con i riferimenti alle AEV.

Ricorda in proposito che il ddl comunitaria 2012 (AC 4925) reca la delega per il recepimento della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013. Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli obblighi dell'autorità denominata « coordinatore » (articolo 5 del decreto legislativo n. 142/2005). Le norme prevedono che tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, sia individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata per l'appunto « coordinatore ». Il coordinatore ha tra l'altro obblighi informativi nei confronti della Commissione europea; per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, destinatario de-

gli obblighi informativi diviene invece il Comitato congiunto, al quale è comunicata l'individuazione del conglomerato finanziario e l'autorità coordinatore. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 142/2005 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con autorità competenti. Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 10 in materia di procedure di gestione del rischio poste in essere da parte delle imprese facenti parte di un conglomerato. Il comma 5 modifica l'articolo 15, comma 3, in materia di vigilanza supplementare equivalente, che si applica nel caso in cui l'impresa madre del conglomerato ha sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea; in tal caso le imprese-figlie sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate dalla legge.

L'articolo 5 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Il comma 1 reca le opportune definizioni; il comma 2 esplicita l'appartenenza dell'ISVAP al SEVIF e la sua partecipazione alle relative attività, disponendo che l'Istituto tenga conto, nei casi di crisi o tensioni sui mercati, dell'impatto delle proprie azioni sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri. È previsto un opportuno flusso informativo con l'Autorità europea di settore (AEAP). Il comma 3 modifica l'articolo 8 del Codice, al fine di adeguare – formalmente – alla nuova realtà delle AEV la normativa ivi contenuta in materia di rapporti tra autorità di vigilanza. Il comma 4 intende novellare l'articolo 10 del Codice, relativo alla collaborazione tra autorità. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, sono esplicitati gli obblighi di collaborazione tra l'ISVAP e le AEV, nonché i relativi flussi informativi. Analogamente alle modifiche apportate in ambito creditizio e mobiliare, si consente la stipula di accordi, la delega di compiti e si introduce il meccanismo di risoluzione di controversie.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. Accanto all'integrazione delle definizioni

(comma 1), si dispone che la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione informi l'AEAP sull'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ai fondi pensione, allo svolgimento di attività transfrontaliera e (comma 2); delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, delle norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia (comma 3). Il comma 4 apporta modifiche formali e sostanziali all'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 252 del 2005. La relazione illustrativa precisa che le novelle intendono accorpate in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza europee. In particolare, sono introdotti i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, che in parte (comma 1-*bis* e 1-*ter*) riprendono disposizioni già contenute nel D.Lgs. 252/2005 e in parte adattano i compiti della Commissione al nuovo quadro delle AEV. Il comma 1-*quater* esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza, nei confronti delle quali non è opponibile il segreto d'ufficio. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sui rapporti tra autorità di vigilanza italiane, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Anche il comma 1-*quinqüies* riprende norme già contenute nel decreto legislativo n. 252/2005 in materia di accordi di collaborazione tra COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.

Viene poi (comma 1-*sexies*) ampliata la platea dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, tra cui autorità e i comitati che del SEVIF.

Il comma 1-*septies* disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea



delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, con il consueto riferimento alla delega di compiti e alla possibilità di ricorso alla mediazione vincolante.

Il comma 5 inserisce nel *corpus* del decreto legislativo n. 252/2005 un articolo 18-*bis* che, con disposizioni analoghe a quelle introdotte — per effetto dello schema in commento — nei settori finanziario, bancario e mobiliare, disciplina i rapporti con il diritto dell'Unione e l'integrazione della COVIP nel SEVIF. Il comma 6 reca le opportune modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di compiti della COVIP (articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005) conseguentemente alla riorganizzazione dell'articolo 15-*quater*.

Viene in particolare introdotto il comma 1-*bis*, al fine di intestare alla Commissione l'obbligo di fornire all'AEAP informative in ordine ai fondi iscritti all'apposito Albo e alle cancellazioni. Viene inoltre previsto che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

L'articolo 7 dello schema in esame modifica le disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di integrare le definizioni ivi contenute (comma 1) e specificare l'obbligo, per le autorità di vigilanza di settore, di cooperare con le AEV e fornire loro tutte le necessarie informazioni per l'espletamento dei relativi compiti.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n. 59/2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.

La relazione illustrativa segnala che il provvedimento è motivato in primo luogo dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.

Lo schema in esame è costituito di 21 articoli.

Gli articoli da 1 a 6 e da 10 a 17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività: somministrazione di alimenti e bevande (l'esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l'autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l'apertura degli esercizi è oggetto di programmazione); esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti); spacci interni; vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione; attività di facchinaggio; intermediazione commerciale e di affari; attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spe-



dizionario, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all'esercizio di attività di lavanderia *self-service*.

L'articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che l'attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando: il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno solare di riferimento; è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l'esclusiva di zona né vincoli di durata e l'incaricato non ha assunto l'obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell'impresa affidante.

L'articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d'esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico, si prevede che non possono esercitare tale attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive). Viene, invece, soppresso come causa ostativa l'infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco). Vengono inclusi i reati riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all'esercizio dell'attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità. Viene poi limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all'alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale

rappresentante. Viene, infine, eliminato l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo l'applicazione delle discipline relative alle due attività all'intera superficie del locale.

L'articolo 9 prevede: la liberalizzazione dell'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia; l'abrogazione dell'albo dei commissari, mandatori e astatori tenuto dalle Camere di commercio; la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carni e ittici.

L'articolo 14 elimina la Commissione centrale sull'istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l'attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini.

L'articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi.

L'articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

L'articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, segnala che, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la lettera e) dell'articolo 20 si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al decreto legislativo 59/2010 l'ambito di applicazione dei provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE. Il Governo sottolinea che l'inserimento di tale disposizione è necessario per scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione, dal momento che non è si concluso l'iter della legge comunitaria 2011, che all'articolo 13 reca disposizione analoga. La Commissione europea ha infatti inviato all'Italia, il 1° febbraio e il 23 luglio 2010 – nell'ambito del sistema EU PILOT, richieste di informazioni (progetto pilota 1278/10/SNCO) sull'attuazione della direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che la citata direttiva intende garantire in una serie di direttive UE, elencate nell'allegato (tra cui la direttiva 2006/123/CE), la tutela, da parte di qualsiasi organo qualificato, dell'interesse collettivo dei consumatori dinanzi ai tribunali o ad un'autorità amministrativa di ciascuno Stato membro. Secondo la Commissione, il « Codice del consumo », all'articolo 139, non contemplerebbe il decreto legislativo 59/2010 (che attua la direttiva 2006/123/CE) tra le disposizioni legislative la cui violazione autorizza le associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. La Commissione ritiene che non sia stato recepito integralmente l'articolo 2 della direttiva 2009/22/CE (che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, degli organi giurisdizionali o delle autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposte dagli enti legittimati) in combinato con l'articolo 1 e l'allegato 1, punto 12 della medesima direttiva (che considera una violazione qual-

siasi atto, che leda gli interessi collettivi, contrario alle disposizioni di alcune direttive, tra cui la 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Non essendosi concluso l'iter di pubblicazione della legge comunitaria per il 2011, la Commissione ha recentemente chiuso negativamente il progetto PILOT, al quale seguirebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.**

**COM(2011)650 def.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, della proposta di regolamento sugli orientamenti riguardanti la rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), che fa parte di un pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, destinate a favorire il completamento delle reti transeuropee di trasporto, energia e telecomunicazioni.

Esse si collocano nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, attraverso il nuovo « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe facility*), con il quale l'UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020.

La revisione è volta a realizzare un sistema di trasporti competitivo ed efficiente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di persone e beni in base a standard di qualità elevati, e di garantire l'accessibilità a tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, favorendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale.

Richiamandosi ai risultati della consultazione svolta sul Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti » (COM(2009)44), sulla quale la XIV Commissione ha espresso un parere allegato al documento finale della Commissione trasporti approvato in data 14 ottobre 2009, nonché al Libro Bianco « Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti » presentato il 28 marzo 2011, la strategia a lungo termine delineata dalla Commissione europea ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli: una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale; una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circola-

zione di merci e passeggeri all'interno dell'UE. La rete centrale, che permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale, interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri.

Per la definizione della rete centrale è stato adottato un « approccio per corridoi », illustrato nel dettaglio nella richiamata documentazione in distribuzione.

Per quanto attiene ai progetti di interesse comune, gli orientamenti forniscono il quadro per l'individuazione di quelli necessari per la realizzazione della rete TEN-T.

Gli interventi, ad avviso della Commissione europea saranno volti a:

1) migliorare la pianificazione della rete a livello UE sulla base di un approccio più coerente e trasparente al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo della TEN-T. Entro il 2050, tutti i principali aeroporti e porti marittimi dell'UE dovranno essere collegati alle altre infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle ferrovie ad alta velocità e alle vie navigabili interne; inoltre, entro il 2030, il 30 per cento, ed entro il 2050, più del 50 per cento del trasporto di merci su gomma per le distanze superiori ai 300 km dovrebbe essere trasferito ad altri modi di trasporto (ferrovie o trasporto marittimo);

2) rafforzare la cooperazione tra Stati membri al fine di coordinare gli investimenti, la tempistica, la scelta degli itinerari, le valutazioni ambientali e di costo-benefici per i progetti di interesse comune. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a realizzare i progetti transfrontalieri essenziali rispettando un calendario vincolante e adottare misure per eliminare le strozzature, realizzare i collegamenti transfrontalieri mancanti sul loro territorio e garantire la connessione

con le reti infrastrutturali dei paesi terzi e dei paesi limitrofi nonché i collegamenti diretti tra le infrastrutture di trasporto per il traffico sulle lunghe distanze ed il traffico regionale e locale;

3) garantire la configurazione ottimale della rete quale elemento essenziale ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti UE;

4) favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto e promuovere servizi di trasporto innovativi o nuove combinazioni di servizi esistenti, agevolando il trasporto multimodale e la soppressione degli ostacoli amministrativi e tecnici che impediscono l'interoperabilità della rete;

5) migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto passeggeri e merci e consentire una mobilità senza ostacoli per tutti gli utenti, in particolare per gli anziani, i disabili e le persone a mobilità ridotta;

6) promuovere le sinergie con le reti transeuropee di telecomunicazioni ed energia;

7) fornire servizi di trasporto efficienti sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse e promuovere un ampio uso delle modalità di trasporto a più basso indice di emissioni e di quelle che utilizzano sistemi di propulsione alternativi allo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti del 60 per cento entro il 2050;

8) effettuare la valutazione del rischio e migliorare la resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali o antropiche (precipitazioni, tempeste, aumento del livello dei mari e inondazioni costiere);

9) eseguire valutazioni ambientali di piani e progetti.

Gli Stati membri potranno istituire uno sportello unico per coordinare e rendere più agevoli le procedure di autorizzazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri, che dovranno presentare un buon rapporto costi-benefici

sul piano socio-economico ed un reale valore aggiunto europeo, dovranno consentire sia la realizzazione di nuove infrastrutture nonché la manutenzione, il recupero e il miglioramento delle infrastrutture già esistenti e l'interconnessione con le infrastrutture di trasporto dei paesi terzi e dei paesi limitrofi sia l'interconnessione tra terminali per il trasporto merci, stazioni viaggiatori, porti interni e marittimi e aeroporti per favorire l'intermodalità.

Per quanto riguarda la rete centrale, dovranno essere realizzati in via prioritaria i progetti di interesse comune che contribuiscono al suo completamento; in caso di significativo ritardo nell'avvio o nel completamento dei lavori, gli Stati membri interessati dovranno spiegarne entro tre mesi le ragioni; la Commissione potrà consultarli al fine di risolvere il problema o adottare misure opportune, informandone immediatamente il Parlamento europeo e gli Stati membri.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione dovrà fare il punto sulla realizzazione della rete centrale, valutandone la conformità a quanto previsto in proposito dal futuro regolamento ed i progressi compiuti.

Nell'ambito dei nuovi orientamenti sono stati individuati una serie di progetti prioritari riconducibili a tre priorità orizzontali: il progetto SESAR (*Single European Sky ATM Research Programme*), il sistema europeo di nuova generazione volto a modernizzare l'infrastruttura di controllo del traffico aereo, tenendo conto delle trasformazioni che hanno interessato il settore in seguito alla creazione del «cielo unico europeo»; i sistemi di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), stradale (ITS) e fluviale (RIS); la rete centrale per i porti e gli aeroporti.

A questi si aggiungono dieci corridoi necessari per la realizzazione della rete centrale, di cui quattro di diretto interesse per l'Italia:

il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a Ravenna, nell'ambito

del quale sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;

il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese che comprenderà, tra l'altro, i collegamenti ferroviari Lione-Torino, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača;

il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta;

il corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto « terzo valico appenninico »).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici le informazioni di dettaglio, si limita a sottolineare che, per quanto riguarda i finanziamenti, la Commissione europea propone uno strumento trasversale ai tre settori, il « meccanismo per collegare l'Europa » – *Connecting Europe Facility* (COM(2011)665), allo scopo di finanziare determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020, considerato che i tre settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni presentano problemi e strozzature simili che richiedono soluzioni analoghe.

Lo stanziamento finanziario complessivo è di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e sarà preceduto, nel periodo 2012-2013, da un progetto pilota per l'introduzione dei Project Bond, prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti attraverso i quali si intende mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati.

La Commissione calcola che nella fase pilota – che dovrebbe concentrarsi su 5-10 progetti particolarmente avanzati – l'effetto combinato dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e di quelli della

BEI, pari a 230 milioni di euro, dovrebbe liberare investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro.

Per i progetti nel settore dei trasporti, il piano di investimento prevede uno stanziamento pari a 31,7 miliardi di euro, di cui 10 miliardi provenienti dal Fondo di coesione. Potranno beneficiare di tali finanziamenti i progetti destinati a sopprimere le strozzature, realizzare i collegamenti mancanti, garantire trasporti efficienti e sostenibili a lungo termine nonché favorire l'integrazione, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le varie modalità di trasporto.

I fondi messi disposizione del meccanismo saranno gestiti a livello centrale, ricorrendo ad un'agenzia esecutiva o attraverso un partenariato tra la Commissione ed una o più istituzioni finanziarie, mentre l'importo di 10 miliardi sarà riservato agli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione, tra i quali non rientra l'Italia, e i tassi di cofinanziamento da parte del bilancio dell'UE saranno fissati allo stesso livello di quelli del Fondo di coesione.

Secondo i dati riportati nel documento della Commissione, il fabbisogno finanziario per realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie per fare fronte alla domanda è stato stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030; il completamento delle TEN-T richiederà circa 500 miliardi di euro entro il 2020, di cui 250 destinati all'eliminazione delle principali strozzature e alla realizzazione dei collegamenti mancanti.

La base giuridica delle proposte di regolamento riguardanti la revisione degli orientamenti UE per le reti TEN-T e l'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa è costituita dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). In particolare tale articolo assegna all'UE il compito di stabilire una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti TEN e di intraprendere ogni altra azione necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, con particolare riferimento all'armo-



nizzazione delle norme tecniche. L'UE, inoltre, dovrà dare il proprio sostegno a progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, contribuendone al finanziamento. Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

Ricorda che la IX Commissione Trasporti sta esaminando la proposta di regolamento riguardante la revisione degli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, ed ha svolto una serie di audizioni, relativamente alle quali propongo di acquisire la documentazione, al fine di predisporre una bozza di parere da trasmettere alla suddetta Commissione. Ricorda altresì che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sulla stessa, ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n. 11/2005, nella quale si effettua una valutazione dell'impatto delle misure prospettate con riferimento all'interesse nazionale.

Il Governo valuta la proposta complessivamente equilibrata e in linea con gli obiettivi riguardanti la realizzazione di una moderna rete di trasporto, interconnessa e interoperabile, volta a eliminare le strozzature e le carenze strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico. Rispetto all'incremento del contributo finanziario UE destinato alla realizzazione dei progetti prioritari transfrontalieri dal 30 al 40 per cento sottolinea la particolare importanza che tale aspetto riveste per l'Italia soprattutto con riferimento a due progetti ferroviari transfrontalieri in fase di realizzazione. Per quanto concerne l'*iter* della proposta presso le istituzioni europee, il prossimo 7 luglio sarà esaminata dal Consiglio.

In ordine alla sussidiarietà, le due proposte di regolamento appaiono conformi al principio considerato che lo sviluppo e il finanziamento coordinati delle reti transeuropee di trasporto volte a migliorare i flussi di trasporto all'interno del mercato unico europeo e la coesione eco-

nomica, sociale e territoriale all'interno dell'UE non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ed esigono interventi a livello UE soprattutto per quanto riguarda le sezioni transfrontaliere. In particolare, l'articolo 172 stabilisce il quadro per l'applicazione del principio di sussidiarietà nel momento in cui richiede l'approvazione degli Stati membri per quanto riguarda i progetti da realizzare sul loro territorio.

Le due proposte sono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto le azioni proposte sono limitate alla dimensione europea della rete delle infrastrutture di trasporto e non vanno oltre quanto richiesto per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la revisione degli orientamenti TEN-T, la valutazione dell'impatto delle opzioni strategiche è accompagnata da un certo grado di incertezza, dovuto all'influenza di fattori difficili da prevedere o quantificare quali: 1) i possibili cambiamenti nella configurazione della rete; 2) l'impatto delle decisioni finanziarie a livello europeo, nazionale o regionale; 3) fattori esterni alle scelte strategiche dell'infrastruttura dei trasporti, come le numerose sinergie con altre misure di politica dei trasporti, gli sviluppi tecnologici di lungo termine o gli aspetti ambientali.

A differenza degli attuali orientamenti TEN-T adottati sotto forma di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che li rende vincolanti in tutti i loro elementi per tutti gli Stati membri, per i nuovi orientamenti la Commissione ha optato per un regolamento. Essa, infatti, ritiene che negli ultimi tempi agli Stati membri – tradizionalmente principali responsabili dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture – si sono aggiunti le autorità regionali e locali, i gestori delle infrastrutture, gli operatori di trasporto ed altri soggetti pubblici e privati, e questo ha reso necessaria la scelta di uno strumento giuridico volto a garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti.

Con riferimento all'esame presso il Senato, segnala che l'8<sup>a</sup> Commissione (Lavori

pubblici e comunicazioni) ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento in esame (COM(2011)650) il 18 gennaio 2012.

Presso le Istituzioni dell'UE, la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e il Consiglio europeo del 7 giugno tornerà ad esaminare la proposta sulla base dell'accordo intercorso lo scorso 22 marzo, mentre al Parlamento europeo, il voto in plenaria è previsto per l'inizio del 2013. Presso gli altri Parlamenti nazionali, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta di regolamento sulla revisione degli orientamenti TEN-T risulta concluso da parte di: Austria (Nationalrat), Repubblica Ceca (Camera dei deputati e Senato), Francia (Senato – che ha emesso un parere motivato) Germania (Bundestag e Bundesrat) Irlanda (Dàil È Ireann) Lituania (Seimas) Polonia (Sejm e Senat), Portogallo (Assembleia da República), Ro-

mania (Camera dei deputati e Senato), Slovenia (Assemblea nazionale) e Regno Unito (House of Commons); risulta avviato da parte di: Belgio (Sénat), Finlandia (Parlamento), Regno Unito (House of Lords), Svezia (Parlamento), Slovacchia (National Council), Ungheria (Assemblea Nazionale).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).*

*Conseguentemente:*

*ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);*

*ai medesimi commi, Allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza 15 marzo 2013).*

**1.2. Il Relatore.**

**(Approvato)**

*Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).*

*Conseguentemente, ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).*

**1. 1. Porcino.**

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui alla presente legge non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori.*

*A tal fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi di regolazione a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.*

**2. 1. Il Relatore.**

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui alla presente legge non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la*

tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei.

A tal fine sono individuati come livelli regolazione più restrittivi di regolazione a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.

2. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).*

1. Nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-*quater* è inserito il seguente:

ART. 4-*quinquies*.

*(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).*

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.

2. Qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipa-

zione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a 3 giorni.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese di cui al comma 1 sia coerente con i pareri di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese concluse al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o decisioni.

4. 02. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).*

1. Dopo l'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*quinquies*.

*(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).*

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri del-

l'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.

2. Qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a 3 giorni.

4. Nel caso in cui le competenti commissioni parlamentari esprimano un parere contrario sul progetto trasmesso ai sensi del comma 3 il Governo vota in senso contrario all'atto normativo o non aderisce all'accordo o intesa oggetto del parere.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese concluse al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o decisioni.

**4. 01.** Pini, Fava, Maggioni.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. — *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).* — Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli arti-

coli 1 e 2 della presente legge, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE parta dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento venga considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE si attengano solo alla dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

**6. 2.** Zaccaria, Farinone.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.

**6. 1.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).* — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE



del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

**6. 01.** Porcino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** – *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio).* – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.

**6. 03.** Mazzocchi, Razzi.

**ART. 7.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

\* **7. 01.** Lanzillotta.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

\* **7. 018.** Formichella.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio

2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

\* **7. 020.** Porcino, Monai.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).*

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C-357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

**7. 016.** Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di Composti Organici Volatili).*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

**7. 02.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Dimostrabilità dell'avvenuta esportazione).*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972 n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, dopo le parole « dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura » sono aggiunte le seguenti: « o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario ».

**7. 03.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive).*

1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA ».

**7. 04.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Integrazione al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di « Attuazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a*

seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania » e in recepimento dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 7. Altresì le regioni e le province autonome rilasciano il diploma di formazione specifica in medicina generale al medico-chirurgo abilitato all'esercizio professionale che ne faccia richiesta purché in possesso di un diploma di medico specialista ai sensi dell'Allegato V punti 5.1.2 e 5.1.3 del presente decreto e di una esperienza professionale di almeno 3200 ore svolta anche non continuativamente in seno a un ambulatorio di medicina generale o in un centro in cui si dispensano cure primarie o nell'ambito di ogni altra attività equipollente. Le Regioni e le Province autonome rilasciano il suddetto diploma senza contingentamento e entro e non oltre i novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medico interessato ».

**7. 05.** Schirru.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie *de minimis* agli aiuti di stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/

C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002.

**7. 06.** Ciccioli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16 – (*Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting*). – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato;

b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi "peer-to-peer", che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo»;

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«ART. 17. — (*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*). — 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità.

4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie:

a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio, o presti un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione di offerte in vendita e nel promuovere tali offerte;

c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite e che comprende tra l'altro l'adozione di misure che gli consentano di procedere all'identificazione dei destinatari dei suoi servizi che agiscano nel commercio, fornendo le relative informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative competenti che le richiedano.

5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto

lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare nei confronti del prestatore azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente le azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, che obblighino a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima ».

**7. 07.** Fava, Pini, Rainieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis. – (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione ».

**7. 08.** Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività de-

scritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario ».

**7. 09.** Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

3-bis. Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità ».

**7. 010.** Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

« ART. 61-bis. – (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le



seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o pre-compresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;

b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o pre-compresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione ».

**7. 011.** Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 7-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

**7. 012.** Pini, Consiglio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge  
11 febbraio 1992, n. 157).*

1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 7, la parola: « inamovibile » è soppressa;

b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. »

c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) lettera a), le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) » sono soppresse;

1.2) lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « storno (*Sturnus vulgaris*), fringuello (*Fringilla coelebs*);

1.3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) »;

2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

*d*) il comma 4 dell'articolo 19-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria ».

*e*) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di *handicap* ».

*f*) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 8.000 »;

2) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

*g*) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami »;

3) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238 ».

**7. 013.** Pini, Consiglio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). – 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari” ».

**7. 014.** Fugatti, Pini, Consiglio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Prodotti alimentari destinati al consumo umano).*

1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.

**7. 015.** Pini, Consiglio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007).*

1. All'articolo 28, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, le parole: « entro il termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 luglio 2012 ».

2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. – (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). – 1. Il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura,

oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

*b)* prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera *a)*;

*c)* introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di

cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

*d)* introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere *a)* e *b)*, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato ».

**7. 017.** Pini.



## ALLEGATO 2

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato);

tenuto conto che l'articolo 2, comma 5, del provvedimento stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali ». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inoltre che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati »;

considerato che l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009;

rilevato che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere

giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito;

tenuto tuttavia conto che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali;

rilevato che l'articolo 16, comma 4, prevede che « l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo »;

sottolineato che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione;

considerato che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con

sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che «l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro »;

tenuto pertanto conto che il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe escludere, quindi, la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 16, comma 4, del provvedimento;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2, commi 5 e 6, l'opportunità di limitare l'ambito delle attività di consulenza e assistenza legale riservate agli avvocati a quelle giustificate dal perseguimento di interessi generali, in conformità al diritto dell'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

preso atto con soddisfazione del deposito da parte del Governo della documentazione relativa alla procedura EU-Pilot 1890/11/INSO;

auspicata l'affermazione della prassi costante della trasmissione al Parlamento, e specificamente alle Commissioni competenti per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, della documentazione relativa alle procedure EU-Pilot, alla luce del crescente rilievo delle stesse;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo risponde ai rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento al divieto di trasmissione di contenuti gravemente nocivi per i minori;

lo schema sembra altresì rispondere alle contestazioni avanzate, mediante le

modifiche apportate al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, che subordinano l'esclusione dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee, ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, al fatto che la trasmissione dei messaggi, definiti « promozionali », sia operata gratuitamente o a condizioni di favore;

rilevato tuttavia che la direttiva 2010/13/UE limita le deroghe previste dall'articolo 23, paragrafo 2, agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti;

appare tuttavia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti al fine di valutare la piena congruità della soluzione proposta dal Governo ai rilievi mossi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

verifichi il Governo se la modifica recata dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia idonea a superare i rilievi avanzati con la procedura EU-Pilot 1890/11/INSO.